

R.G.2291/2016



TRIBUNALE DI L'AQUILA

in persona della dr.ssa Donatella Salari, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA EX ART 702 BIS CPC

nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2291 del ruolo generale dell'anno 2016, vertente

TRA

[REDACTED], nato il 12.2.1988 elettivamente domiciliato in Ascoli Piceno, via Cola d'Amatrice 13 presso lo studio dell'avv. Laura Mistichelli che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.

PARTE RICORRENTE

E

Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di FOGGIA – Ministero dell'Interno

PARTE RESISTENTE

E con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di l'Aquila

OGGETTO: riconoscimento della protezione internazionale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il giorno 6.7.2016 [REDACTED] cittadino del Ghana, ha impugnato il provvedimento di diniego della Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Foggia notificatagli il 10.6.2016 e ha chiesto in via principale il riconoscimento, previo annullamento del suddetto

provvedimento, della protezione internazionale od umanitaria.

Il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza venivano comunicati alla Commissione Territoriale di Foggia ed al P.M.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In ordine alla richiesta principale, volta al riconoscimento dello status di rifugiato occorre ricordare che l'art.1 della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, ratificata dall'Italia con L. 24.7.1954 n.722, definisce rifugiato chi, temendo con ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza ad un determinato gruppo sociale ha dovuto lasciare il proprio paese e non può per tali motivi farvi rientro. Definizione questa dalla quale si evince, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, che la generica gravità della situazione politico economica del paese di origine del richiedente, così come la mancanza dell'esercizio delle libertà democratiche non sono di per sé sufficienti a costituire i presupposti per il riconoscimento dello status reclamato, essendo, invece, necessario che la specifica situazione soggettiva del richiedente, in rapporto alle caratteristiche oggettive esistenti nello Stato di appartenenza, siano tali da far ritenere la sussistenza di un pericolo grave per l'incolumità della persona (cfr. Cons. Stato IV, 18.3.1999 n.291).

Puntuale riscontro dell'esattezza della suddetta interpretazione si ricava, del resto, dal più recente D.lgs. 19.11.2007 n.251 relativo all'attuazione della direttiva per l'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, il cui art.3, nel dettare i criteri di valutazione delle norme di protezione internazionale, impone al richiedente di specificare, oltre a tutti i fatti che riguardano il paese di origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, altresì la situazione individuale e le circostanze personali, dalle quali desumere se gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave.

Quanto alle invocate misure di protezione di rango inferiore va chiarito che essendo i requisiti sottesi al riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari disciplinato dall'art.5, 6° comma d.lgs. 286/1998, secondo quanto affermato dalla recente pronuncia della Corte Suprema (Cass. Ord. 24.3.2011 n.6979, contra (Cass. n. 4139 del 2012 e Cass. 26566/2013), sostanzialmente coincidenti con quelli della protezione sussidiaria come si ricava dall'art.34, 4° comma d. lgs. 251/2007, dalla quale si diversifica per il sol fatto che le gravi ragioni di tutela dello straniero si presentano come meramente temporanee, la disamina delle due domande, inequivocabilmente connesse, implica necessariamente la previa valutazione dei presupposti richiesti per il riconoscimento della protezione sussidiaria.



Orbene, in base alla ricostruzione operata dallo stesso ricorrente non risultano integrati i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, che, ai sensi dell'art. 2 d.lgs. n. 251/2007 riguardano il "cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese".

Il ricorrente ha, infatti, dichiarato, secondo quanto emerge dal verbale di audizione innanzi alla Commissione, di essere fuggito dal Ghana nel luglio 2014 nel timore di essere arrestato per l'incendio divampato il 17 luglio di quell'anno presso il mercato di Kumasi ove egli svolgeva il lavoro di guardiano notturno.

Va dunque esclusa la protezione del ricorrente quale rifugiato.

Per converso, ai sensi del d.lgs. 251/07 la protezione sussidiaria è riconosciuta "al cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine... correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno...".

Al riguardo occorre rilevare che tale misura è consentita esclusivamente in presenza di un danno grave ricorrente nelle sole ipotesi tassativamente indicate dall'art.14 dal d.lgs. 251/2007, ovverosia: a) di condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte, b) la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante, c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale.

Orbene, sulla base della stessa prospettazione del ricorrente, l'ipotesi sub a) ed alla luce dell'insussistenza di alcun conflitto armato che veda coinvolto il Ghana l'ipotesi sub b) e c), la valutazione della sussistenza di uno stato di pericolo nel paese di origine in relazione a possibili trattamenti inumani o degradanti non può che essere effettuata, in mancanza di prove a sostegno della domanda così come di elementi che consentano l'attivazione dei poteri officiosi da parte dell'ufficio adito, valutando la credibilità e la verosimiglianza della vicenda narrata dallo stesso ricorrente e confermata nel presente giudizio.

Il ricorrente ha prodotto una serie di documenti che radicano la sua buona fede soggettiva secondo l'insegnamento di Cass. 16201/2015 nel senso della credibilità del racconto e dei riscontri concreti (articoli giornali sia sull'incendio alla data riferita, sia le notizia di stampa circa il concreto pericolo di un incendio al mercato in questione, sia la



ricerca diramata dalla polizia nei suoi confronti e della fuga come narrata dalla moglie). L'evento incendiario sembra comunque ricorrente in quel mercato¹.

In questo caso tenendo fermi gli elementi che rendono unitaria la protezione internazionale in base alle stesse prospettazioni di parte, deve escludersi che il ricorrente possa, in caso di rientro in patria, cadere vittima di repressioni di tipo politico o trattamenti inumani o degradanti da parte delle forze governative considerata la situazione attuale del Ghana che proprio in questi ultimi giorni ha visto la vittoria di Nana Akufo-Addo, nuovo presidente del Ghana. Il leader dell'opposizione ha prestato giuramento ad Accra, di fronte a capi di stato africani e migliaia di cittadini. Il settantaduenne ex avvocato per i diritti umani, che ha vinto le elezioni contro il presidente uscente John Manama lo scorso dicembre(2016) ha promesso di rendere gratuita l'istruzione secondaria superiore, di ridurre le tasse e di aprire nuove fabbriche (<http://www.internazionale.it/tag/paesi/ghana>, 7 Gennaio 2017).

E' indubitabile, tuttavia, che la situazione d'insicurezza del ricorrente - esposto ad un'accusa poco verosimile quale quella di avere incendiato il più grande mercato dell'Africa Occidentale con una candela- mentre sembra possibile che l'incendio si sia sviluppato per effetto di un corto circuito, tant'è che il ricorrente narra dell'avvenuto black out (frequente) che lo ha spinto ad accendere una candela per segnalare la propria

¹ Kumasi, mercato a fuoco e sogni in fumo

7 maggio 2012 .

Torniamo a parlare di incendi, piaga per chi ha delle attività commerciali nelle tante aree all'aperto della Regione Ashanti del Ghana. Aree affollatissime di merce e persone e per questo soggette spesso a incidenti di questo tipo. Qualche giorno fa è toccato al grande mercato di Kumasi, considerato il più grande dell'Africa occidentale. Molte delle strutture sono in legno e almeno 30 di queste sono state coinvolte nell'incendio che si è sviluppato molto velocemente anche perché esso è scoppiato in un centro di stoccaggio di Shea Butter, prodotto di bellezza estratto dalle arachidi, a quanto pare facile a prendere fuoco, e vicino a bancarelle che vendevano abiti. Molte le persone che al momento – tardo pomeriggio – ancora si trovavano nell'area del mercato che è nelle vicinanze dello stadio dove poco prima si era disputata una partita di calcio. I vigili del fuoco non hanno tardato ad arrivare, ma come spesso accade in questi posti è stato per loro difficile agire visto che bancarelle, oggetti già pronti per la vendita del giorno dopo e una gran folla occupavano ogni millimetro. Pur non essendoci state vittime questo ennesimo incendio rappresenta una tragedia per molti commercianti che ogni giorno cercano un sostentamento nelle loro piccole attività. “La merce che avevo nel mio stand – ci ha detto Afia Agyemang – ammontava a 10,000 Ghana cedi. Molti degli abiti che avevo qui erano stati presi a credito con la promessa di pagamento in breve tempo”. “Non ho abbastanza soldi per pagare i miei debiti adesso” ha concluso piangendo.

“Avevo 40 sacchi di shea butter nel mio stand. Immaginate il burro a contatto con il fuoco. È stato spaventoso e tutta la roba intorno ha cominciato a bruciare in fretta” ci ha raccontato Ema Hawa, madre di sei figli. Il sindaco di Kumasi Samuel Sarpong ed il suo staff si sono recati sul luogo. Una visita di circostanza, queste alcune delle reazioni dei cittadini e le critiche nei confronti delle istituzioni. Pensare che a questo



Il mercato centrale di Kumasi è gestito Kumasi Metropolitan Assembly. Sono più di 1000 i commercianti che lo occupano. Per questo pagano all'Assemblea metropolitana una tassa sia per l'attività commerciale che per l'occupazione del suolo. Nonostante questo il mercato è ben al di sotto degli standard di sicurezza, di igiene e di strade di accesso e uscita. Infatti, non solo le stradine intermedie ma anche le principali aree di accesso e uscita dal mercato sono costantemente bloccate dagli stessi commercianti e dai loro stand. Nessuna meraviglia, dunque, che una o due volte all'anno si verificano incendi – la maggior parte dei quali sono dovuti a corto circuiti – o altro tipo di incidenti. Eppure negli anni non è stato fatto nessun serio intervento. <https://vociGLOBALI.it/tag/kumasi/>

presenza all'interno del mercato, meriti considerazione nella forma della protezione umanitaria².

La domanda per il riconoscimento della misura di protezione di tipo umanitario va perciò accolta con riferimento alla fragilità del ricorrente.

Spese compensate attesa la particolarità della questione.

PER QUESTI MOTIVI

il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da   così provvede:

- 1)- riconosce al ricorrente la protezione umanitaria;
- 2) dispone che la presente ordinanza sia notificata al ricorrente e comunicata alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Foggia, nonché al Pubblico Ministero;
- 5) provvede con separato decreto ai sensi dell'art. 83, comma 3 bis, d.p.r. n. 115/2002.

Così deciso in L'Aquila il 7.1.2017

Il Giudice

Donatella Salari

² Vedi Tribunale Genova 19.7.2016, estensore Cresta;